

REGOLAMENTO (CEE) N. 1263/78 DEL CONSIGLIO**del 12 giugno 1978****che fissa l'importo di protezione da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono derivati dai prezzi d'entrata del riso semigreggio, e comprendono inoltre un importo a titolo di protezione dell'industria; che è opportuno fissare detto importo a un livello che tenga conto della situazione dell'industria comunitaria di trasformazione

del riso, nonché dell'andamento delle importazioni di riso lavorato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato a titolo di protezione dell'industria è fissato a 11,50 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. OLESEN

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.